

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO PER IL PERSONALE DELLA SOCIETA' AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Il giorno 13 gennaio 2017 alle ore 9,30 in Sanremo presso gli uffici del Mercato dei Fiori della società Amaie Energia e Servizi Srl Unipersonale, le Parti così costituite:

AMAIE Energia e Servizi Srl Unipersonale, sede legale in Sanremo (IM) Via Armea 96, codice fiscale e partita Iva 01350350086

rappresentata dal Signor:

Salvatore Mauro Albanese, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società, già appositamente delegato alla sottoscrizione del presente accordo dal Consiglio di Amministrazione,

assistito dal dott. Roberto Pozzi, Consulente del Lavoro;

Organizzazioni Sindacali

rappresentate dai Signori:

FILCAMS – CGIL: Paolo Marengo, Panizzi Giovanni

FISASCAT – CISL: Giorgio Vento, Nania Marco

UILTUCS – UIL: Piercarlo Borgo, Bosco Alessandro

Il presente contratto integrativo aziendale viene sottoscritto da AMAIE Energia e Servizi Srl nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 del DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 e considerato quanto disposto dal Capo II – LIVELLO TERRITORIALE - art. 5, del vigente CCNL Terziario Confcommercio.

Il Contratto Integrativo Aziendale (di seguito per brevità, indicato come CIA), costituirà il Secondo Livello di Contrattazione e regolerà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si debba articolare.

Viene stipulato il seguente CIA per il personale Amaie Energia e Servizi Srl Unipersonale occupato nella gestione del Mercato dei Fiori di valle Armea a Sanremo.

Il presente contratto viene stipulato dalla società Amaie Energia e Servizi srl con espressa

riserva di migrazione verso altro CCNL più aderente al suo futuro di società erogatrice di una pluralità di servizi (Servizi Pubblici Locali) e comunque di conseguente trasfusione del presente accordo in più ampio contratto di secondo livello (senza reformatio in pejus) che investa tutto il personale dell'azienda.

La società dichiara, in quanto Società in house di gestione di servizio pubblico locale, di essersi determinata alla sottoscrizione del presente contratto, per adeguare la posizione dei lavoratori e nel riconoscimento del ruolo da loro svolto in relazione all'incremento di produttività perseguito sinora e che si intende ulteriormente rafforzare, anche alla luce delle trattative sindacali già avviate.

La Società peraltro aveva già sottoscritto un CIA bocciato poi dalla successiva assemblea dei lavoratori che ne ha decretato l'inefficacia.

ART.1 - ORARIO DI LAVORO

A seguito dei contratti part time stipulati all'atto dell'assunzione, tenuto conto di quanto condiviso e concordato negli incontri sindacali del 5 e 17 giugno 2014 e del 9 e 22 luglio 2014, dal 1° ottobre 2014 è stato diversamente articolato l'orario di lavoro individuando un unico orario settimanale (fermo quanto successivamente pattuito al successivo art. 2) da svolgere in tutti i mesi dell'anno.

Inoltre, dal 1° marzo 2015 è avvenuto, nello spirito dell'art. 14 del verbale di accordo dell'8 febbraio 2013, il passaggio dal c.d. tempo pieno per n. 3 lavoratori e dal 1° aprile 2016 da 36 a 38 ore per n. 1 lavoratore, effettuando un aumento dell'orario per complessive 26 ore di cui 12 già con effetto dal 1° ottobre 2014 (verbale di accordo del 25 marzo 2015 che qui si intende integralmente richiamato).

ART.2 – FLESSIBILITÀ, BANCA DELLE ORE

a) Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà stabilire diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione in oggi prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.

I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Già con decorrenza dal 1° aprile 2015 per le ore prestate oltre l'orario contrattuale viene e continuerà ad essere corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Tale maggiorazione potrà essere detassata e/o decontribuita ai sensi della normativa vigente al momento della corresponsione.

b) Inoltre per le ore maturate nella "banca ore" a tutto il 30 settembre 2016 - che non verranno godute/recuperate entro il 30 settembre 2017 - si conviene di procedere al pagamento delle suddette con la mensilità di ottobre 2017;

per residui di esigua entità, si potrà provvedere al pagamento sin dal mese di luglio 2017.

Con la stessa mensilità di ottobre 2017 verranno retribuite le ore maturate nella banca ore al 30 settembre 2016 (maturate nel periodo 01/10/2015 – 30/09/2016) e così si procederà negli anni a venire.

Resta inteso che, in caso di un rilevante saldo positivo per il lavoratore al 30 settembre di ogni anno, potranno essere raggiunti accordi individuali per la retribuzione delle ore maturate mediante pagamenti anticipati e rateali nonché concordare eventuali consolidamenti dell'orario di lavoro.

Tali ore verranno retribuite con la maggiorazione del 35% per i lavoratori con contratto a tempo parziale e con la maggiorazione del 15% per i lavoratori con contratto a tempo pieno.

Anche in questo caso, la corresponsione potrà essere detassata e/o decontribuita ai sensi della normativa vigente al momento del pagamento.

Con la sottoscrizione del presente accordo si ratificano e accettano i pagamenti e le modalità con le quali sino ad oggi sono state definite e retribuite le ore in esubero sopra indicate di modo che i lavoratori interessati non avranno più nulla a pretendere.

c) L'Azienda nell'eventualità di assunzione della gestione di nuovi servizi e in caso di ulteriori necessità, valuterà prioritariamente il passaggio a tempo pieno o ad un aumento di orario a quei dipendenti del mercato dei fiori che nel trasferimento da UCFLOR ad AMAIE ENERGIA sono stati portati da un orario full time a un orario part time che renderanno la loro disponibilità allo svolgimento di ore superiori entro

un mese dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART.3 - RIPOSO GIORNALIERO

Così come previsto dall'art. 120 del CCNL Terziario Confcommercio si concorda che si potrà derogare al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.

Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore, rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

ART.4 - LIVELLI OCCUPAZIONALI

Al fine del mantenimento dei livelli occupazionali aziendali si concorda di applicare ai rapporti di lavoro la massima fungibilità delle mansioni e l'interscambiabilità del personale fermo restando il livello retributivo attribuito a ciascun lavoratore.

ARTICOLO.4Bis

In riferimento ai livelli retributivi attribuiti ai lavoratori aziendali, dal 1° aprile 2016 sono state adeguate alle mansioni effettivamente svolte il livello di inquadramento per n. 6 lavoratori, con espressa rinuncia da parte degli stessi a eventuali pregresse rivendicazioni (verbale di accordo del 25 marzo 2015).

In riferimento al rapporto di lavoro con contratto di apprendistato instaurato all'inizio attività si è proceduto, come da impegni precedenti, alla sua stabilizzazione con effetti dallo scorso 18 febbraio 2016.

ART. 5 – SERVIZIO DI REPERIBILITÀ'

Con il presente accordo si recepisce integralmente quanto pattuito nel verbale del 21 marzo 2014 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Inoltre l'indennità, già stabilita nell'importo di 70,00 euro lordi settimanali, aumenterà a 100,00 euro lordi settimanali e quella già stabilita nell'importo di 30,00 euro lordi settimanali (per l'assistenza informatica) aumenterà a 40,00 euro lordi settimanali,

entrambi gli aumenti hanno avuto effetti dal 1° novembre 2015.

ART. 6 - PREMIO DI RISULTATO

Nel pieno rispetto del vigente CCNL, con il presente contratto le parti concordano di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2016, un premio di risultato la cui determinazione andrà correlata al raggiungimento di obbiettivi di efficacia, efficienza e redditività.

A tal proposito - vista anche la lettera delle OO.SS. dello scorso 27 luglio 2016 - per la determinazione dello stesso, si decide di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentati dell'azienda e dei lavoratori, da individuare entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Entro la data del 30 aprile 2017, tale gruppo dovrà definire (anche con l'assistenza della Commissione Paritetica Provinciale), considerato che l'importo massimo erogabile viene stabilito dalle parti sulla base di una mensilità del minimo tabellare non integrato del livello 4° del CCNL Terziario – Confcommercio, avuto riguardo ai dati rilevati al 1° gennaio dell'anno di riferimento e tenendo conto del riproporzionamento dei singoli orari part-time:

- a) Indici per la quantificazione della somma complessivamente erogabile a titolo di premio
- b) Formula per la determinazione dell'ammontare erogabile del premio di risultato
- c) Erogazione del premio di risultato
- d) Altri ed ulteriori parametri utili e necessari.

A consuntivo, di anno in anno, le parti valuteranno la correttezza dei parametri utilizzati.

Quale trattamento di miglior favore, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, è stato corrisposto per l'anno 2016 un premio nella misura del 80% dell'importo massimo erogabile sopra stabilito; Tale erogazione definisce pienamente e totalmente il premio di risultato per l'anno appena trascorso.

ART. 7 – INDENNITA' PER LAVORATORI SVOLGENTI MEDESIME MANSIONI IN DUE SETTORI/SEGMENTI AZIENDALI

Viene stabilità, con decorrenza 1° gennaio 2016, la corresponsione ai lavoratori svolgenti medesime mansioni in due settori/segmenti aziendali differenti di un'indennità ad personam pari al 50% della differenza tra i diversi livelli retributivi dei distinti CCNL applicati così come determinato equamente dallo studio di Consulenza del Lavoro che ha valutato con il placet delle OO.SS. l'equivalenza tra le declaratorie dei CCNL applicati

secondo lo schema che segue

Terziario	Igiene Urbana
4° livello	4B livello
3° livello	5B livello

Quale trattamento di miglior favore, nelle more della stipulazione per del presente accordo, l'azienda sta già corrispondendo quanto sopra dallo scorso ottobre (arretrati corrisposti a novembre) a lavoratori al momento individuati.

ART. 8 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCADENZA

Il presente contratto integrativo aziendale di 2° livello composto da otto articoli (compreso il presente), si applica al personale della società Amaie Energia e Servizi Srl unipersonale occupato nella gestione del Mercato dei Fiori di valle Armea, in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente, salvo quanto diversamente disposto in ogni articolo e fatte salve le riserve esplicitate dalla società nelle premesse dall'accordo.

Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018.

AMAE Energia e Servizi srl:

Salvatore Mauro Albanese

Roberto Pozzi

Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS – CGIL: Paolo Marengo

Panizzi Giovanni

FISASCAT – CISL: Giorgio Vento

Nania Marco

UILTUCS – UIL: Piercarlo Borgo

Bosco Alessandro